

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente la domanda di grazia presentata da Remi Sartori, Arogno

(del 23 agosto 1972)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Trasmettiamo la domanda di grazia, del 10 luglio 1972, presentata dal signor Sartori Remi, Arogno, sulla quale esprimiamo le considerazioni che seguono :

1. Con decisione del 27 luglio 1970 il Dipartimento dell'economia pubblica ha condannato il signor Sartori Remi al pagamento di una multa di Fr. 200,— ed alla pena accessoria della privazione del diritto di cacciare per tre anni per avere, il 14 aprile 1970, esercitato la caccia agli uccelli protetti in tempo di divieto.

Nel determinare la pena, il Dipartimento tenne calcolo del fatto che Sartori è recidivo, essendo già stato punito in precedenza per avere, il 9 gennaio 1966, commesso un'infrazione analoga (caccia con arma proibita a uccelli protetti in tempo di divieto : cfr. decisione di multa 113/121 del 15 febbraio 1966).

Il ricorso presentato da Sartori contro questa decisione venne, con sentenza del 16 agosto 1971, respinto dal Tribunale cantonale amministrativo siccome infondato e temerario.

2. Mediante la domanda di grazia, Sartori, premesso che la multa già provvede a pagarla e « che i fatti per i quali la multa si sostanzia sono contestati », chiede che la parte residua della pena accessoria venga condonata perchè « eccessiva rispetto ai fatti stessi ».

3. La grazia è la remissione della pena da parte dell'Autorità politica, con la rinuncia dello Stato a far valere il proprio diritto di punire. Essa può avere per oggetto tanto una pena vera e propria quanto una pena accessoria e può essere pronunciata per i più svariati motivi (ad es. per mitigare il rigore di una pena, per tener calcolo di casi particolari della vita, quali malattie o altro, ecc.). L'Autorità gode infatti, a questo riguardo, del più esteso potere discrezionale (cfr. Schwander, Das schweizerische Strafgesetzbuch, pag. 245 ss.).

Secondo l'istante, la condanna sarebbe stata decisa sulla base di semplici « presupposizioni ». A questo proposito, occorre rilevare che l'Autorità competente in materia di grazia, se può decidere che si rinunci all'*esecuzione* della pena, non può sostituirsi all'Autorità giudiziaria competente e rimettere in discussione la legittimità della pena in quanto tale, tanto più se, come nel caso concreto, l'istante non ha esaurito tutti i rimedi di diritto a sua disposizione. In altre parole, mediante la grazia è possibile condonare la pena, ma non è lecito rivederne l'intrinseca fondatezza.

Se dunque Sartori reputa il giudizio del Dipartimento e del Tribunale cantonale amministrativo arbitrario perchè fondato su un apprezzamento dei fatti erroneo, avrebbe dovuto ricorrere, a tempo debito, al Tribunale federale.

Quanto poi all'accusa di aver ecceduto nel determinare la pena accessoria, è da considerare che Sartori fu sorpreso due volte, in poco più di quattro anni, a compiere la stessa infrazione (caccia agli uccelli protetti in tempo di divieto) e che nel caso di uccisione di uccelli protetti la pena accessoria della privazione del diritto di cacciare è tassativamente prescritta se vi è, come in con-

creto, recidiva (cfr. art. 39 cpv. 3, 57 cifra 1 e 58 cpv. 3 LF sulla caccia e la protezione degli uccelli del 10 giugno 1925); quella inflitta all'istante non rappresenta che il minimo prescritto (art. 58 cpv. 1 LF citata), al di sotto del quale non è consentito scendere senza commettere arbitrio.

Queste considerazioni bastano a dimostrare l'assoluta inconsistenza della domanda di grazia, che vi preghiamo pertanto di voler respingere.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

A. Righetti

p. o. Il Cancelliere :

A. Crivelli